

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 5 GENNAIO 2010

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Casa e opere pubbliche

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 DICEMBRE 2009 - N. 14032

(5.1.2)

Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo

3

Anno XL - N. 2 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR2008031)

D.d.s. 15 dicembre 2009 - n. 14032

(5.1.2)

Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE**

Premesso che:

- con deliberazione 7 ottobre 2009 n. 8/10280 la Giunta regionale ha assunto determinazioni in ordine all'assegnazione di contributi per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, coerentemente alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi ed alla l.r. 20 febbraio 1989 n. 6;
- l'allegato 1) alla predetta deliberazione n. 8/10280/2009 individua, al punto 1, i criteri e le indicazioni relative alle tipologie di intervento ammissibili a contributo;
- sempre la deliberazione n. 8/10280/2009 dà mandato al Dirigente della Struttura Programmazione Opere Pubbliche della U.O. Opere Pubbliche e Welfare abitativo, della D.G. Casa e Opere Pubbliche, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'attuazione del medesimo atto deliberativo;

Tutto ciò premesso,

Visto l'Allegato 1) recante «Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati», costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dalla Struttura competente della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche e composto da 31 pagine;

Considerato che, in linea con le indicazioni normative vigenti e in ottemperanza alla d.g.r. 7 ottobre 2009 n. 8/10280, tale documento definisce gli aspetti procedurali atti a garantire semplificazione amministrativa e omogeneità nell'attività tecnica delle Amministrazioni competenti in materia di contributi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Visto l'Allegato 2) recante «Criteri per l'attività di controllo sugli interventi finanziati ai privati», costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dalla Struttura competente della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche e composto da 5 pagine;

Considerato che, in linea con le disposizioni contemplate all'art. 2 comma 2 lettera i) della l.r. 20 luglio 2008 n. 20 ed in ottemperanza alla d.g.r. 7 ottobre 2009 n. 8/10280, tale documento definisce i criteri e gli aspetti procedurali del controllo tecnico-amministrativo per la verifica della corretta applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni previste per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa ammessa e l'erogazione del contributo ai beneficiari;

Dato atto che i predetti documenti sono stati illustrati ai funzionari STeR che gestiscono la materia nel corso di uno specifico incontro tenutosi il 26 novembre 2009;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato 1) «Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati» e l'Allegato 2) «Criteri per l'attività di controllo sugli interventi finanziati ai privati»;

Ritenuto altresì opportuno dare la massima diffusione ai documenti in oggetto, anche mediante la pubblicazione sul sito internet regionale;

Considerato che la predetta d.g.r. 7 ottobre 2009 n. 8/10280 dispone altresì, al punto 3) dell'allegato 1 l'informatizzazione delle procedure di erogazione dei contributi;

Ritenuto di dar corso attraverso l'effettuazione di incontri e confronti esplicativi da tenersi con i Comuni, anche presso le STeR di competenza;

Vista la l.r. 20 febbraio 1989 n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. 2 aprile 2008 n. 8/6919 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'ing. Roberto Facconi l'incarico di Dirigente della Struttura Program-

mazione Opere Pubbliche della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato 1) «Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati» redatto dalla competente Struttura Programmazione Opere Pubbliche della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, composto da 31 pagine, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare l'Allegato 2) «Criteri per l'attività di controllo sugli interventi finanziati ai privati» redatto dalla competente Struttura Programmazione Opere Pubbliche della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, composto da 5 pagine, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che dal 2010 la trasmissione delle domande di contributo per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati avverrà unicamente attraverso specifico applicativo informatico.

4. Di attivare le azioni di diffusione dell'applicativo informatico delle domande 2010, di cui al punto 3) dell'allegato 1 della citata deliberazione n. 8/10280/2009 «Informatizzazione delle procedure di erogazione dei contributi», attraverso tra l'altro l'effettuazione di incontri e confronti esplicativi nei riguardi dei Comuni.

5. Di dare la massima diffusione a quanto contemplato ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sul territorio regionale, anche mediante la pubblicazione e comunicazioni sul Sito internet della Regione Lombardia.

Il dirigente: Roberto Facconi



Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE CASA E OPERE PUBBLICHE

UNITÀ ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO STRUTTURA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

INDICAZIONI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI

26 novembre 2009

INDICE

Premesse

Indicazioni per l'accesso ai contributi per Edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989 ex l. 13/89

Chi può presentare la domanda
Chi non può presentare la domanda
Chi ha diritto al contributo
Quando non si ha diritto al contributo
Per quali edifici può essere richiesto il contributo
Per quali tipologie d'interventi può essere richiesto il contributo
Come viene calcolato il contributo
A chi deve essere presentata la domanda
Quali documenti allegare alla domanda
Il procedimento amministrativo
Allegati:
Modulo A Fac-simile di domanda di concessione di contributo
Modulo B Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Indicazioni per l'accesso ai contributi finalizzati a garantire l'adattabilità negli Edifici residenziali progettati e costruiti dopo l'11 agosto 1989

Chi può presentare la domanda
Chi non può presentare la domanda
Chi ha diritto al contributo
Quando non si ha diritto al contributo
Per quali edifici può essere richiesto il contributo
Per quali tipologie d'interventi può essere richiesto il contributo
Come viene calcolato il contributo
A chi deve essere presentata la domanda
Quali documenti allegare alla domanda
Il procedimento amministrativo
Allegati:
Modulo C Fac-simile di domanda di concessione di contributo
Modulo D Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

I comuni potranno richiedere chiarimenti su questo documento alle STER - Sedi Territoriali della Regione Lombardia presenti sul territorio provinciale, nonché ai tecnici della Struttura Programmazione OO.PP. di Regione Lombardia.

I privati potranno richiedere chiarimenti su questo documento ai Comuni

Premesse

Realizzare edifici ed alloggi accessibili e fruibili da parte di tutti, e cioè privi di quegli ostacoli (comunemente denominati) che possono limitare in tutto o in parte l'autonomia di movimento compromettendo la vita lavorativa ed i rapporti sociali, è sempre più avvertita come un'esigenza ed un diritto da parte di tutte le persone, siano esse "normodotate" o "diversamente abili".

Con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 il legislatore statale ha affrontato la problematica delle barriere architettoniche e localizzative dettando apposite disposizioni per favorirne il superamento e l'eliminazione negli edifici privati. In attuazione di tale legge, con il d.m. 236/1989 sono state emanate le relative prescrizioni tecniche per la realizzazione di tali interventi.

Parimenti Regione Lombardia, con la legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, ha dettato norme operative e tecniche, per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche sia nel settore privato che nel settore pubblico; in attuazione di tale legge, Regione Lombardia ha provveduto, a partire dall'anno 2000, ad erogare somme per questa finalità.

Per venire incontro alle sempre più pressanti esigenze la l.r. 5/2008, art. 3 ha ampliato il campo di applicazione della citata l.r. 6/89, consentendo di erogare contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti purché costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

In proposito la deliberazione di giunta regionale 7 ottobre 2009 n. 8/10280, ha introdotto quattro salienti novità:

1. Criteri e indicazioni relativi alle tipologie di intervento ammissibili a contributo
2. Criteri per la verifica della congruità della spesa da ammettere a finanziamento
3. Informatizzazione delle procedure di erogazione dei contributi
4. Criteri per l'attività di controllo sugli interventi finanziati ai privati.

In considerazione di quanto sopra, questo documento formula indicazioni operative per l'accesso ai contributi, riprendendo le linee guida già diffuse nel 2006 (relative ad edifici residenziali *ante* 11 agosto 1989) e sviluppando altresì nuove indicazioni per gli edifici residenziali realizzati dopo tale data; indicazioni utili in particolare per l'espletamento delle attività delle amministrazioni comunali connesse all'assegnazione ed erogazione dei contributi regionali.

Infine, si fa presente che questo documento, che non ha alcuna valenza dispositiva ma di indirizzo operativo, potrà risultare di interesse e di utilità anche per i soggetti "privati" (diversamente abili, associazioni dei disabili, liberi professionisti, imprese di costruzione, ecc.) per individuare gli interventi ammissibili a contributo e quindi per presentare le relative domande.

Indicazioni per l'accesso ai contributi per edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili (per centri o istituti residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano).

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19).

Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).

CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,
- non hanno la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo (1), ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale,
- sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni): solo per le parti esclusive (2).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 17).

(1) Nel caso in cui il disabile, che ne ha già fatto richiesta, non ha ancora la residenza nell'immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l'effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato.

(2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della l.r. n. 6/1989). Sono fatti salvi i soli interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- L'onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il diversamente abile).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C).

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune
- quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi)
- quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 4).

PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

- Per edifici privati esistenti alla data dell'11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia)
- per immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili, ove vi risiedano
- per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 1).

PER QUALI TIPOLOGIE D'INTERVENTI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

È possibile richiedere **un** contributo per opere interne all'alloggio ed **uno** per opere esterne e meccanismi di sollevamento **facendo due domande separate**; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un'unica domanda.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio e adeguamento dell'ascensore).

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie ritenute ammissibili.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.6 - 4.10).

■ Opere interne all'alloggio

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Porte interne/infissi	Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso	La semplice sostituzione con porta/infisso delle medesime caratteristiche	
Pavimenti	Adeguamento con materiali idonei	La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche	
Tapparelle	Motorizzazione	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Arredi e cucine	Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina	La semplice sostituzione con arredo delle medesime caratteristiche	
Terminali degli impianti	Spostamento del terminale alla quota prevista	La semplice sostituzione o il solo spostamento su altra parete	
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche	
Balconi e terrazze	Solo l'adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione con materiali idonei	La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche e tutto ciò che non è adeguamento di dislivelli	
Percorsi orizzontali interni (corridoi)	Allargamento con relativo adeguamento murario, installazione di corrimano		
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono	La semplice sostituzione con soluzione delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	

■ Opere esterne all'alloggio e meccanismi di sollevamento

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Porte esterne	Adeguamento murario ed eventuale sostituzione porta	La semplice sostituzione con porta delle medesime caratteristiche	
Scale	Adeguamento ai contenuti tecnici normativi	La semplice manutenzione	In relazione all'intervento potrà rendersi necessaria la dichiarazione di un tecnico che attesti la non compromissione della struttura portante.
Rampe	Adeguamento ai contenuti tecnici normativi	La semplice manutenzione	
Ascensore*	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i requisiti tecnici normativi	La semplice sostituzione dell'ascensore o sue parti, conformi ai requisiti tecnici normativi	*Vedere nota di seguito riportata
Servoscala* Montascale Piattaforma elevatrice Carrozzele elettriche montascale (scoiattolo)	La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire	La semplice sostituzione con impianto o ausilio conforme ai requisiti tecnici normative e/o delle medesime caratteristiche	*Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento sarà condizionato ad una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche.
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Percorsi esterni di pertinenza dell'edificio	Adeguamento con l'utilizzo di materiali in conformità ai contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con materiali delle medesime caratteristiche	
Parcheggi di pertinenza dell'edificio	Adeguamento degli spazi carrabili, copertura solo se lo spazio del parcheggio è a norma	La semplice sostituzione con materiali delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancelli	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	

* Nel caso in cui l'assemblea condominiale non autorizzi l'installazione dell'ascensore, l'interessato può installare, senza necessità di ulteriori approvazioni condominiali, meccanismi alternativi quali, ad esempio, servo scala o montascale.

L'assemblea condominiale può limitarsi a consentire alla persona disabile di installare, a sue spese, l'ascensore in questo caso il contributo sarà a totale ed esclusivo beneficio di quest'ultimo; nel caso in cui l'assemblea invece voglia partecipare alla spesa, il contributo sarà ripartito fra tutti i condomini favorevoli. In entrambi i casi la domanda dovrà essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.03 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C).

Copia del verbale dell'assemblea condominiale dovrà essere allegata alla richiesta di contributo, unitamente a tutti gli altri documenti necessari.

In relazione al contenuto definito nella tabella sopracitata si evidenzia che:

- non sono finanziabili le "migliorie" per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche;
- non possono essere finanziate le richieste di ampliamento, che comportano aumento di volumetria,
- non sono ammissibili gli interventi di manutenzione.

Si rammenta peraltro che l'art. 19 della l.r. 6/89 consente eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico - artistici o ambientali, l'interessato dovrà acquisire nulla osta per la realizzazione dell'intervento dalle autorità competenti.

Ai Comuni compete verificare la conformità di tutti gli interventi richiesti, ai contenuti tecnici normativi.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13).

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Il contributo **massimo erogabile** è pari a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio e a € 7.101,28 per opere esterne e meccanismi di sollevamento.

(Legge n. 13 del 1989, articolo 9 comma 2 e Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.11).

Pertanto raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata non potranno più essere erogati ulteriori contributi alla stessa persona e per lo stesso alloggio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il comune tenga costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che si avvalgono della legge n. 13 del 1989, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle nel massimo consentite.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.18).

I contributi non erogati devono essere restituiti dal Comune alla Tesoreria della Regione, al fine di potere essere nuovamente assegnati in base alla graduatoria generale dell'intero territorio regionale.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

Si ricorda che l'I.V.A. è rimborsabile solo nella misura del 4% (d.P.R. 663/1972) per l'acquisto dei materiali, degli ausili e per le opere murarie e che possono essere rimborsate anche le spese per la progettazione, con I.V.A. al 20%.

Sono ammesse le fatture con data antecedente alla richiesta di contributo purché le stesse riguardino esclusivamente ed esplicitamente la progettazione o la futura esecuzione degli interventi quale acconto all'impresa.

Relativamente alla necessità di garantire parità di trattamento ai cittadini che intervengono per realizzare le proprie opere funzionalmente connesse in un unico intervento risolutivo rispetto ad altri che intervengono invece in diversi momenti, si dovrà accertare in questo secondo caso che il contributo già concesso e quello eventualmente concedibile a fronte della nuova richiesta siano coerenti con le disposizioni del comma 2 dell'art. 9 della l. 13/89. Si dovrà pertanto verificare che la sommatoria dei contributi concedibili per le diverse opere funzionalmente connesse non superi l'importo massimo di Euro 7.101,28 "percentualmente" ammissibile per una spesa massima di Euro 51.645,69.

Ne consegue che la presentazione di più domande di contributo da parte dello stesso soggetto, riguardanti lo stesso immobile e la medesima tipologia di opere, deve sempre essere ricondotta al contributo che percentualmente spetterebbe al privato qualora facesse le opere nello stesso momento ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 9 della l. 13/89.

A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

■ La richiesta di contributo in **bollo** deve essere presentata dal disabile al sindaco del Comune in cui è sito l'immobile.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.1).

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA (fac-simile modulo A pag. 13)

■ Il **certificato medico**, in carta libera, sottoscritto da un medico da cui risulti esplicitamente:

1. l'handicap dell'avente diritto all'intervento,
2. la/e patologia/e da cui tale handicap deriva,
3. le obiettive difficoltà che ne derivano (così come precisato a pag. 25).

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare la relativa certificazione dell'ASL (anche in fotocopia).

■ **L'autocertificazione** deve contenere gli elementi riportati nel fac-simile modulo B pag. 15).

■ **La documentazione tecnica** può comprendere:

- relazione descrittiva
- disegni se non già allegati alla DIA già presentata al Comune e relativi a questi interventi
- computo estimativo e/o preventivo di spesa che individuino le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.2, 4.6 e 4.7).

I costi esposti e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezziari ufficiali.

Si precisa che la documentazione tecnica di cui sopra, prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, potrà essere utilizzata per il controllo degli interventi finanziati ed afferisce alla richiesta del contributo. È fatta salva dunque la documentazione prevista da ogni Comune per gli aspetti autorizzativi alla costruzione.

Si fa infine presente che compete al Comune l'istruttoria sull'ammissibilità ai contributi.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13).

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

✗ Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi giorno dell'anno.

Entro il 1° di marzo di ogni anno, i Comuni raccolgono le domande pervenute e ne verificano la sussistenza dei requisiti in particolare:

- l'esistenza delle barriere
- l'inesistenza dell'opera richiesta
- il mancato inizio dei lavori
- la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Per consentire il corretto espletamento della successiva attività regionale, i Comuni dovranno dal 2010 utilizzare il sistema informatizzato.

Il soggetto richiedente può eseguire l'intervento "a proprio rischio" anche prima di essere stato ammesso a contributo (**ma comunque dopo aver presentato la domanda a pena di decadenza**): lo stesso non potrà rivendicare alcun diritto qualora non vi sia la sufficiente disponibilità finanziaria regionale.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.5).

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 marzo) il Comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il proprio fabbisogno e:

- predispone l'elenco, che dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'albo comunale (ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 - codice sulla privacy - il trattamento dei dati personali richiesti è diretto unicamente all'espletamento delle finalità attinenti all'esercizio delle funzioni che competono alla pubblica amministrazione per l'erogazione del contributo. Pertanto l'elenco relativo al fabbisogno, di cui sopra deve essere reso pubblico in forma anonima);
- comunica alla Regione - Sede Territoriale competente - il fabbisogno (importo dei contributi calcolati ai sensi del comma 2 art. 9 - Legge 13/89) mediante provvedimento amministrativo, unitamente ad un elenco delle domande ammesse (tramite procedura on-line).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.14).

La competente Struttura di Regione Lombardia, per il tramite delle STeR, determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo. La Regione provvede quindi ad integrare i fondi sulla base delle disponibilità di bilancio, quando tali fondi non risultano sufficienti a soddisfare il relativo fabbisogno annuale.

I Comuni, entro trenta giorni dall'avviso del contributo assegnato, danno tempestiva comunicazione al beneficiario del contributo e provvederanno ad erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare pertanto al Comune la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa, l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia procederà al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.

Le domande non soddisfatte nell'anno di presentazione per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità.

A partire del 2010 queste attività sono informatizzate da apposito applicativo.

Modulo A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(IN MARCA DA BOLLO DI VALORE SECONDO LA LEGGE VIGENTE)

DOMANDA di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per edifici, spazi e servizi esistenti alla data dell'11 agosto 1989.

N.B.:

- ⇒ L'articolo 49, comma 1, del d.P.R. 445/2000 non consente l'autocertificazione dei certificati medici e sanitari.
⇒ Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/03 (codice sulla privacy) i dati personali richiesti sono finalizzati esclusivamente all'erogazione del contributo.

AL SINDACO DEL COMUNE DI PROV.....

Il sottoscritto nato a
il abitante a (1) C.F. in qualità di

- ☐ proprietario
☐ affittuario
☐ altro (2).....

nell'immobile di proprietà di sito in cap.
via/piazza n. civico scala piano int. tel.
e-mail....., in qualità di

- ☐ portatore di handicap
☐ esercente la potestà o tutela di..... (portatore di handicap)..... C.F.

CHIEDE

il contributo (3) previsto dall'art. 9 della legge 13/89, prevedendo una spesa complessiva di € (IVA compresa) per la realizzazione della seguente singola opera od opere funzionalmente connesse (4), nell'immobile sopra indicato (indicare una o più tipologie definite nella TABELLA "tipologie ammissibili" alle pagine 6, 7 e 8) relativo a

☐ **OPERE INTERNE****IN ALTERNATIVA**☐ **OPERE ESTERNE**

(Deve essere barrata una sola voce in quanto per ogni domanda può essere erogato un solo contributo. La domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse).

Esempio:

Adeguamento porte interne €

Adeguamento servizio igienico €.....

.....
.....**DICHIARA che**

avente diritto al contributo è il sig/ la sig.ra
C.F.....(5) in qualità di:

- ☐ proprietario,
☐ affittuario,
☐ esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap,
☐ avente a carico il soggetto portatore di handicap,
☐ amministratore del condominio
☐ rappresentante legale di..... C.F./P. IVA.....

Ai fini dell'ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti:

A) certificato in carta libera (6), debitamente sottoscritto da un medico, da cui risulti esplicitamente:

1. l'handicap dell'avente diritto all'intervento,
2. la/e patologia/e da cui tale handicap deriva,
3. le obiettive difficoltà che ne derivano (così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL - esplicativa della l. 13/89, al fine di identificare il tipo di intervento),

- B) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da modulo B),
- C) la seguente documentazione che individua precisamente ed esclusivamente le opere oggetto di richiesta del contributo (7):
- ☐ relazione descrittiva,
 - ☐ disegni,
 - ☐ computo e/o
 - ☐ preventivo di spesa,
- D) eventuale certificato dell'A.S.L. (o fotocopia ufficializzata dal richiedente), attestante l'invalidità totale qualora il portatore di handicap voglia avvalersi della precedenza ai fini della liquidazione del contributo.

Si impegna inoltre

per ottenere l'erogazione del contributo, a trasmettere al Comune fattura dettagliata riportante le voci di spesa più significative che concorrono all'importo totale della fattura.

..... li

IL RICHIEDENTE (firma)

.....

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO (firma)

Per conferma ed adesione (8)

.....

Visto (firma) (9)

L'Amministratore del condominio

.....

IL PROPRIETARIO (10)

.....

(Luogo)..... il

NOTE

- (1) Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente che dovrebbe coincidere con la residenza anagrafica.
- (2) Barrare e specificare se si abita l'immobile con titolo diverso dalla proprietà o locazione.
- (3) Il contributo:
 - per costi fino a € 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta,
 - per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43),
 - per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26 per un totale di € 6.584,82).
 - Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo massimo erogabile sarà pari ad € 7.101,28.
- (4) Per "opere funzionalmente connesse" si intende una pluralità d'interventi sullo stesso immobile (oggetto della domanda) finalizzati a rimuovere più barriere architettoniche che creano ostacolo alla stessa funzione.
- (5) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
- (6) Il certificato medico dovrà evidenziare chiaramente i tre elementi indicati al punto A in quanto necessari a verificare la congruità dell'intervento richiesto con la patologia del soggetto cui è destinato l'intervento.
- (7) Barrare la voce relativa alla documentazione allegata alla domanda.
- (8) Se la spesa per eseguire l'intervento viene sostenuta da persona diversa dal disabile (quale ad es. il tutore o i genitori) la domanda, deve essere sottoscritta oltre che dal disabile anche dalla medesima per conferma del contenuto e per adesione ed è a questa che spetta il contributo.
- (9) Nel caso in cui le opere riguardino parti comuni dell'edificio, la domanda deve essere controfirmata dall'amministratore condominiale o dagli altri proprietari in caso di assenza dell'amministratore.
- (10) Se il disabile non ha la proprietà dell'immobile, la domanda deve essere controfirmata dal proprietario.

Modulo B

L. 13/89 - Da allegare alla richiesta di contributo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 (art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a a
 (cognome) (nome) (luogo) (prov.)

il residente a in via n.
 (luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in in via n.
 (luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che la domanda si riferisce all'immobile (1)
 - ☐ adibito a residenza del disabile,
 - ☐ per il quale il disabile ha già fatto richiesta di trasferimento della propria residenza,
- che nell'immobile da lui/lei abitato, esistente (2) alla data dell'11 agosto 1989,
 - ☐ di proprietà privata di qualora trattasi di intervento su alloggio, e
 - ☐ di proprietà di qualora trattasi di intervento su parti comuni
 esistono le seguenti barriere architettoniche

 che comportano al portatore di handicap le seguenti difficoltà

- che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare le seguenti opere conformi al d.m. 236/89 art. 8

- che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione,
- che per la realizzazione di tale intervento è stato concesso/non è stato concesso (3) altro contributo (ad es. Inail, ecc. - in caso di contributo specificare tipo di contributo e relativo importo)
- che precedentemente ha/non ha (3) beneficiato di altri contributi sullo stesso immobile/alloggio ai sensi della l. 13/89 (nel primo caso compilare quanto segue:

anno	lavori di	importo ricevuto €
anno	lavori di	importo ricevuto €
anno	lavori di	importo ricevuto €
anno	lavori di	importo ricevuto €

(Luogo)..... il

IL DICHIARANTE

.....

(1) Barrare la voce che interessa

(2) L'edificio è da intendersi esistente qualora la relativa concessione edilizia esista alla data dell'11 agosto 1989.

(3) Cancellare la voce che non interessa.

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Indicazioni per l'accesso ai contributi finalizzati a garantire l'adattabilità negli edifici residenziali progettati e realizzati dopo l'11 agosto 1989

La legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, a seguito di modifica introdotta dall'art. 3 della l.r. 5/2008, consente di erogare contributi per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti, costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

Inoltre la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l'obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l'erogazione di contributi pubblici.

Si forniscono di seguito le prime istruzioni operative circa la possibilità di erogare tali contributi, istruzioni suscettibili di adeguamento in base alle problematiche operative che emergeranno durante questa prima fase applicativa.

Va premesso che l'*adattabilità*:

- indica la possibilità di modificare - nel tempo - lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (lettera i dell'art. 2 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236),
- indica un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale di trasformazione, in livello di accessibilità; è pertanto un'accessibilità differita nel tempo (art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).

Requisito fondamentale per ottenere il contributo è il rispetto dei requisiti tecnici di adattabilità in osservanza alle prescrizioni tecniche dettate dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, artt. 4, 6, 8, che deve essere verificato ed attestato dal Comune.

Non sono ammissibili gli interventi di ampliamento volumetrico e quelli finalizzati al perseguimento della *visitabilità* (in quanto requisito già richiesto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 5).

I costi esposti nella domanda e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezziari ufficiali.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare al Comune la/le fattura/e riportanti le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa; l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia procede al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.

La concessione di eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentite ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/89.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

■ I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19).

■ Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).

CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

■ presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,
■ non hanno la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo (1), ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale,
■ sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni): solo per le parti esclusive (2).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 17).

- (1) Nel caso in cui il disabile, che ne ha già fatto richiesta, non ha ancora la residenza nell'immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l'effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato.
- (2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della l.r. n. 6/1989). Sono fatti salvi i soli interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

• L'onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera: che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il diversamente abile).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 2, lett. c).

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

■ Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune,
■ quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi),
■ quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 4).

PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

■ Per edifici privati progettati e costruiti dopo l'11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità (in particolare, sono esclusi gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili ove vi risiedano (3)).

- Per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter).

- (3) A riguardo si evidenzia che sono esclusi gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili ove vi risiedano, in quanto devono già garantire l'accessibilità, come da allegato A) del d.m. 236/1989.

PER QUALI TIPOLOGIE D'INTERVENTI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

• È possibile richiedere **un** contributo per opere interne all'alloggio ed **uno** per opere esterne e meccanismi di sollevamento **facendo due domande separate**; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un'unica domanda.

- Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio e adeguamento dell'ascensore).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie ritenute ammissibili.

(Artt. 3-6 e allegato A) del decreto ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236).

- Immobili unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni** (intendendo per parti comuni gli spazi che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari):

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	
Opere esterne all'alloggio e meccanismi di sollevamento			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Ascensore	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con ascensore o sue parti delle medesime caratteristiche	
Servoscala Montascale Piattaforma elevatrice	Opere connesse all'installazione dei meccanismi secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche. Le Carrozze elettriche montascale (scoiattolo) in quanto non è invocabile l'impossibilità tecnica ad installare altri mezzi.	Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento è condizionato ad una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche
Altro	Automazione cancelli, videocitofono.	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche.	

Unità immobiliari in edifici residenziali plurifamiliari, con non più di tre livelli:

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche.	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	
Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche.	
Servoscala	Fornitura e posa	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancelli, videocitofono.	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche.	

Non sono ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della “visitabilità” in quanto requisito già richiesto dal d.m. 236/89, art. 5.

Parti comuni di edifici residenziali plurifamiliari, con non più di tre livelli:

Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Ascensore	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con ascensore o sue parti delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancello e portone d'ingresso	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	

Nessun intervento edilizio è ammissibile in quanto viene già richiesto il requisito di accessibilità, sono invece ammissibili soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti, quali dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti e per le persone con difficoltà motoria l'automazione di cancelli e portoni.

Unità immobiliari in edifici residenziali, plurifamiliari con più di tre livelli

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria). Maniglioni. Eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche.	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio.	

Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Servoscala	Opere connesse all'installazione dei meccanismi secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche	

Non sono pertanto in particolare ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della “visitabilità” in quanto requisito già richiesto dal d.m. 236/89, art. 5.

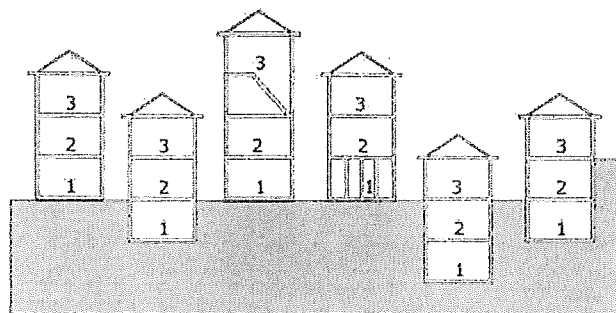
■ Parti comuni di edifici residenziali plurifamiliari, con più di tre livelli

Nessun intervento edilizio è ammissibile in quanto viene già richiesto il requisito di accessibilità, sono ammissibili soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti, quali dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti, e, per le persone con difficoltà motoria l'automazione di cancelli e portoni.

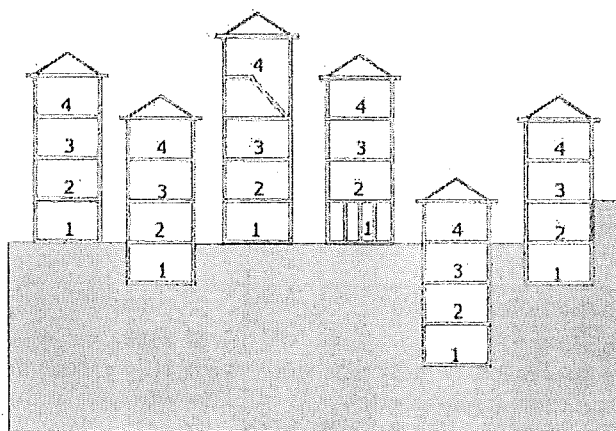
In relazione ai contenuti sopra definiti si evidenzia che:

- non possono essere finanziate le richieste di ampliamento, che comportano aumento di volumetria,
- non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria,
- l'installazione dell'ascensore non è obbligatoria negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra (compresi piani porticati e unità immobiliari duplex), purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. È comunque obbligatoria nei casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

Gli schemi a confronto illustrano alcuni esempi di situazioni in cui l'installazione dell'ascensore è facoltativa e altre in cui è obbligatoria in ragione del numero dei livelli.



Installazione facoltativa



Installazione obbligatoria

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Per i contenuti si rimanda alla pag. 9.

A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

Per i contenuti si rimanda alla pag. 10.

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA (fac-simile modulo C pag. 26)

■ **certificato medico**, in carta libera, sottoscritto da un medico da cui risulti esplicitamente:

1. l'handicap dell'avente diritto all'intervento;
2. la/e patologia/e da cui tale handicap deriva;
3. le obiettive difficoltà che ne derivano, così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL – Circolare esplicativa della l. 13/89 al fine di identificare il tipo di intervento.

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione dell'ASL (anche in fotocopia).

■ **L'autocertificazione** deve contenere gli elementi riportati nel fac-simile modulo D pag. 30).

■ **La documentazione tecnica** può comprendere:

- relazione descrittiva,
- disegni se non già allegati alla DIA già presentata al Comune e relativi a questi interventi
- computo estimativo e/o preventivo di spesa che individuino le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo.

I costi esposti e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezziari ufficiali.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.2, 4.6, e 4.7).

Si precisa che la documentazione tecnica di cui sopra, prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, potrà essere utilizzata per il controllo degli interventi finanziati ed afferisce alla richiesta del contributo. È fatta salva dunque la documentazione prevista da ogni Comune per gli aspetti autorizzativi alla costruzione.

Si fa infine presente che compete al Comune l'istruttoria sull'ammissibilità ai contributi.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13).

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per i contenuti si rimanda alla pag. 11.

Modulo C

**FAC-SIMILE DI DOMANDA PER EDIFICI COSTRUITI DOPO
11 AGOSTO 1989, IN REGIME DI ADATTABILITA'
(IN MARCA DA BOLLO DI VALORE SECONDO LA LEGGE VIGENTE)**

**DOMANDA di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici residenziali privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per edifici,
spazi e servizi e della l.r. 31 marzo 2008 n. 5**

AL SINDACO DEL COMUNE DI PROV.....

Il/la sottoscritto/a nato a
il abitante a (1) C.F.
in qualità di

- ☐ proprietario
☐ affittuario
☐ altro (2).....

nell'immobile di proprietà di sito in cap.
via/piazza n. civico scala piano int.
tel., e_mail in qualità di

- ☐ portatore di handicap
☐ esercente la potestà o tutela di (portatore di handicap).....
C.F.

CHIEDE

il contributo (3) previsto dall'art. 9 della legge 13/89, prevedendo una spesa complessiva di €
(I.V.A. compresa) per la realizzazione della seguente opera od opere funzionalmente connesse (4) nell'immobile sopra
indicato per la seguente tipologia edilizia e per i relativi interventi finanziabili:

☐ **OPERE INTERNE**

IN ALTERNATIVA

☐ **OPERE ESTERNE**

(Deve essere barrata una sola voce in quanto per ogni domanda può essere erogato un solo contributo. La domanda può riguardare, oltre
ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse).

☐ **IMMOBILI UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI PRIVI DI PARTI COMUNI** (intendendo per parti comuni
quelle strutture che connettono funzionalmente più unità immobiliari)

- o opere murarie strettamente funzionali all'intervento da eseguire (sono esclusi gli interventi sulle strutture portanti
interne ed esterne) €
- o adeguamento degli impianti idrico sanitari ed elettrici strettamente funzionali all'intervento (sono esclusi gli
interventi sulla rete primaria) €
- o adeguamento dei sanitari idonei per disabili €
- o maniglioni e corrimano, strettamente funzionali all'intervento €
- o opere relative a garantire l'accessibilità all'unità immobiliare (automazione cancello - garage) €
- o soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e
non udenti (es. dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici nonché
videocitofono)
€
- o meccanismi di sollevamento per il superamento dei dislivelli (es. ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice)
€

☐ **UNITÀ IMMOBILIARI IN EDIFICI RESIDENZIALI PLURIFAMILIARI CON NON PIÙ DI TRE LIVELLI**

- o opere murarie strettamente funzionali all'intervento da eseguire (sono esclusi gli interventi sulle strutture portanti
interne ed esterne) €
- o adeguamento degli impianti idrico sanitari ed impianti elettrici strettamente funzionali all'intervento da eseguire
(sono esclusi gli interventi sulla rete primaria) €
- o adeguamento dei sanitari idonei per disabili €
- o maniglioni e corrimano, strettamente funzionali all'intervento €

- opere relative a garantire l'accessibilità all'unità immobiliare (automazione cancelli e garage) €
 - soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti (es. dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno delle unità immobiliari nonché videocitofono) €
 - meccanismi di sollevamento per il superamento dei dislivelli (es. servoscala) €
- (Si rammenta che non sono ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della "visitabilità" in quanto requisito già richiesto dal d.m. 236/89, art. 5.)

□ PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI PLURIFAMILIARI CON NON PIÙ DI TRE LIVELLI

- ascensori e servoscala, ad esclusione delle opere murarie (sono esclusi gli interventi sulle strutture portanti interne ed esterne) €
- opere relative a garantire l'accessibilità all'unità immobiliare (automazione cancello e portone) €
- soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti (es. dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti negli edifici nonché videocitofono) €

□ UNITÀ IMMOBILIARI IN EDIFICI RESIDENZIALI, PLURIFAMILIARI CON PIÙ DI TRE LIVELLI

- opere murarie strettamente funzionali all'intervento (sono esclusi gli interventi sulle strutture portanti interne ed esterne) €
- adeguamento degli impianti idrico-sanitari ed impianti elettrici strettamente funzionali all'intervento da eseguire (sono esclusi gli interventi sulla rete primaria) €
- adeguamento dei sanitari idonei per disabili €
- maniglioni e corrimano, strettamente funzionali all'intervento €
- opere relative a garantire l'accessibilità all'unità immobiliare (automazione garage) €
- soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti (es. dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno delle unità immobiliari nonché videocitofono) €
- meccanismi di sollevamento per il superamento dei dislivelli (es. servoscala) €

(Si rammenta che non sono ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della "visitabilità" in quanto requisito già richiesto dal d.m. 236/89, art. 5.)

□ PARTI COMUNI IN EDIFICI RESIDENZIALI PLURIFAMILIARI CON PIÙ DI TRE LIVELLI

- soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti (es. dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti nonché videocitofono) €
- opere relative a garantire l'accessibilità all'unità immobiliare (automazione cancello - garage) €

DICHIARA che

avente diritto al contributo è il sig/ la sig.ra

C.F.(5) in qualità di:

- ☐ proprietario,
- ☐ affittuario,
- ☐ esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap,
- ☐ avente a carico il soggetto portatore di handicap,
- ☐ amministratore del condominio
- ☐ rappresentante legale di.....C.F./P. IVA.....

Ai fini dell'ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- A) certificato in carta libera (6), debitamente sottoscritto da un medico, da cui risulti esplicitamente:
1. l'handicap dell'avente diritto all'intervento,
 2. la/e patologia/e da cui tale handicap deriva,
 3. le obiettive difficoltà che ne derivano, (così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL – esplicativa della l. 13/89 al fine di identificare il tipo di intervento).
- B) certificato A.S.L. (o fotocopia ufficializzata dal richiedente), attestante l'invalidità totale qualora il portatore di handicap voglia avvalersi della precedenza ai fini della liquidazione del contributo (eventuale)

C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da modulo D)

D) la seguente documentazione che individua precisamente ed esclusivamente le opere oggetto di richiesta del contributo (7)

- ☐ relazione descrittiva
- ☐ disegni
- ☐ computo e/o
- ☐ preventivo di spesa

Si impegna inoltre

per ottenere l'erogazione del contributo, a trasmettere al Comune fattura dettagliata riportante le voci di spesa più significative che concorrono all'importo totale della fattura.

(Luogo) li

IL RICHIEDENTE (firma)

.....

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO (firma)

Per conferma ed adesione (8)

.....

Visto (firma) (9)

L'Amministratore del condominio

.....

IL PROPRIETARIO (10)

.....

NOTE ESPLICATIVE:

- 1) Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente che dovrebbe coincidere con la residenza anagrafica.
- 2) Barrare e specificare, se si abita l'immobile con titolo diverso dalla proprietà o locazione.
- 3) Il contributo:
 - per costi fino a € 2.582,28 può essere concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
 - per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);
 - per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (esempio: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26 per un totale di € 6.584,82). Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e cioè € 7.101,28.
- 4) Si precisa che "per opere funzionalmente connesse" si intende una pluralità d'interventi sullo stesso immobile (oggetto della domanda) finalizzati a rimuovere più barriere architettoniche che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. portone d'ingresso troppo stretto e ascensore).

Nel caso in cui le opere riguardino l'abbattimento di barriere finalizzate a rimuovere funzioni tra loro diverse (ad es. adeguamento servizi igienici - adeguamento del portone d'ingresso in quanto troppo stretto) il richiedente dovrà presentare una domanda per ogni singolo intervento da eseguire e potrà ottenere quindi più di un contributo.
- 5) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora il primo soggetto non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
- 6) Il certificato dovrà evidenziare chiaramente i tre punti indicati al punto A in quanto necessari a verificare la congruità dell'intervento richiesto con la patologia del soggetto cui è destinato l'intervento.
- 7) Barrare la voce relativa alla documentazione allegata alla domanda.
- 8) Se la spesa per eseguire l'intervento viene sostenuta da persona diversa dal disabile (quale ad es. il tutore o i genitori) la domanda, deve essere sottoscritta oltre che dal disabile anche dalla medesima per conferma del contenuto e per adesione ed è a questa che spetta il contributo.
- 9) Nel caso in cui le opere riguardino parti comuni dell'edificio, la domanda deve essere controfirmata dall'amministratore condominiale o dai restanti proprietari in assenza dell'amministratore.
- 10) Nel caso in cui il disabile sia affittuario la domanda deve essere controfirmata dal proprietario.

N.B.:

- ⇒ L'articolo 49, comma 1, del d.P.R. 445/2000 non consente l'autocertificazione dei certificati medici e sanitari.
- ⇒ Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/03 (codice sulla Privacy) i dati personali richiesti sono finalizzati esclusivamente per l'erogazione del contributo.

Modulo D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a a
(cognome) (nome) (luogo) (prov.)

il residente a in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

con riferimento alla domanda di contributo avanzata per l'abbattimento di barriere architettoniche - interventi di adattabilità, a' sensi delle l. 13/89 e l.r. 6/89, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che la domanda si riferisce all'immobile (1)
 - ☐ adibito a residenza del disabile,
 - ☐ per il quale il disabile ha già fatto richiesta di trasferimento della propria residenza,
- che l'immobile da lui/lei abitato, (2) posteriore alla data dell'11 agosto 1989, è:
 - ☐ di proprietà privata, di(qualora trattasi di intervento su alloggio), e
 - ☐ di proprietà di(qualora trattasi di intervento su parti comuni),
- che gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche - oggetto della domanda sono conformi al d.m. 236/89 art. 8 e ricadono nelle seguenti categorie (3)

ovvero

- che tali interventi riguardano soluzioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche localizzative a favore dei non vedenti/udenti (4),
- che tali opere non sono esistenti od in corso di esecuzione,
- che per la realizzazione di tale intervento è stato concesso/non è stato concesso (5) altro contributo (ad es. Inail, ecc. in caso di contributo specificare tipo di contributo e relativo importo)
- che precedentemente ha/non ha (5) già beneficiato di altri contributi sullo stesso immobile/alloggio ai sensi della l. 13/89 (nel primo caso compilare quanto segue):

anno	lavori di	importo ricevuto €
anno	lavori di	importo ricevuto €
anno	lavori di	importo ricevuto €

IL DICHIARANTE

(Luogo)..... il

.....

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Note per la compilazione :

- (1) Barrare la voce che interessa
- (2) La proprietà dell'alloggio non può essere pubblica (ad es. Comune, Aler, ecc.)
- (3) Specificare a quale punto dell'art. 8 del d.m. 236/89 si riferisce l'intervento
- (4) Barrare se ricorre tale fattispecie
- (5) Cancellare la voce che non interessa.

Al fine di facilitare i Comuni nella valutazione di ammissibilità delle domande di contributo ai sensi della Legge 13/89, si propone l'utilizzo della seguente check list di elementi da verificare.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.13 e 4.14).

- o Marca da bollo
- o Completezza della domanda (nominativo dell'avente diritto, titolo di abitazione effettiva e stabile, indirizzo, piano e interno, opera richiesta, preventivo, eventuale indicazione dell'onerato della spesa, data e firma).
- o Completezza della dichiarazione sostitutiva (in particolare: descrizione delle barriere in rapporto alla disabilità e descrizione dell'intervento richiesto).
- o Completezza della documentazione allegata (certificato medico che specifichi la necessità dell'intervento richiesto rispetto all'handicap, preventivo dettagliato ed eventuali disegni tecnici, eventuale certificazione invalidità ASL).
- o Inesistenza dell'opera alla data di presentazione della domanda.
- o Conformità dell'intervento alle prescrizioni di cui al d.m. 236/89.
- o Congruità del preventivo di spesa rispetto all'opera richiesta.
- o Quantificazione del contributo.
- o Eventuali contributi già erogati e tipologia dell'intervento (accessibilità o interventi interni).

Tali elementi sono ora contenuti nell'applicativo informatico.



Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE CASA E OPERE PUBBLICHE
UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO
STRUTTURA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

CRITERI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI FINANZIATI AI PRIVATI

26 novembre 2009

CRITERI

PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI FINANZIATI AI PRIVATI

AMBITO E FINALITÀ DEI CONTROLLI

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione 7 ottobre 2009 n. 8/10280, che pertanto vengono qui integralmente ripresi.

Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento dei contributi in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune di riferimento, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.P.R. n. 445/2000.

Nel quadro normativo di riferimento non sussistono peraltro impedimenti a che l'Amministrazione Regionale attivi procedimenti di controllo anche sulle dichiarazioni e autocertificazioni che riguardano i contributi di cui trattasi.

Ciò premesso, l'attività di controllo che qui si vuole attuare trova la sua fonte giuridica nella recente l.r. 20 luglio 2008 n. 20, art. 2 comma 2 lett. i), e consiste nell'esaminare, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, le domande e l'allegata documentazione presentate da soggetti privati al Comune per l'ottenimento dei contributi di cui trattasi, in relazione alle quali il Comune richiede alla Regione la copertura del conseguente fabbisogno economico.

L'attività di controllo tecnico/amministrativo ha quindi lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa ammessa e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte dal Comune con le disposizioni contemplate dalle seguenti norme:

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive integrazioni e modifiche;
- D.m. 14 giugno 1989 n. 236;
- Circolare del Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.;
- Legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 e successive integrazioni e modifiche.

SOGGETTI INCARICATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Sono incaricati dell'attività di controllo le competenti Sedi Territoriali Regionali e la competente Struttura regionale per il territorio della Provincia di Milano e di Monza e Brianza (di seguito chiamate STeR) ove per STeR competente si intende quella della provincia di appartenenza del Comune che ha inoltrato le domande.

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Sono previste le seguenti due tipologie di controllo:

1. CONTROLLI OBBLIGATORI SU CASI SPECIFICI

Le STeR sottopongono a controllo tutte le pratiche per le quali si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- realizzazione di diverso intervento rispetto a quello previsto nella domanda;
- tipologia di intervento particolarmente innovativa;
- richiesta di contributo che preveda il cambio di residenza;
- decesso del beneficiario dell'intervento prima della conclusione dei lavori.

2. CONTROLLI A CAMPIONE

Oltre alle pratiche predette, le STeR effettuano controlli sulle pratiche di propria competenza nella seguente misura minima N:

Numero domande trasmesse alla STeR	Fino a 250	Oltre 250
Numero di pratiche da controllare (N)	Minimo il 20%	Minimo il 10%

Il risultato del calcolo percentuale, se decimale, va arrotondato al numero pari inferiore più vicino (0-2-4-6-8).

Il numero N di pratiche così determinate verrà sottoposto per il 50% a controlli a sorteggio. Per il restante 50% a controlli mirati per importo e tipologia degli interventi, come qui indicato:

- A) 20% delle pratiche relative a richieste di contributo per adeguamento ascensori/impianti di sollevamento;
- B) 80% delle pratiche relative a tutti gli altri interventi (bagni, locali, ecc.).

All'interno di queste tipologie A) e B), le pratiche devono essere ordinate e verificate a partire dalla domanda per la quale è stato erogato il contributo più elevato ed a parità di contributo secondo l'ordine crescente del costo totale dell'intervento indicato nella domanda stessa. Nel caso vi siano più domande rispetto a quelle da verificare, come sopra determinato, si procederà tramite sorteggio.

TEMPI, MODALITÀ ED ESITO DEI CONTROLLI

I controlli di cui ai precedenti punti 1 e 2 verranno effettuati sulle richieste di contributi per le quali si è già pervenuti all'erogazione del contributo da parte del Comune al soggetto beneficiario; riguarderanno le domande presentate ai Comuni entro il 1° marzo 2010 ma potranno anche effettuarsi, a discrezione delle STeR, su quelle presentate a partire dal 2005.

A tal fine, la STeR provvede alla richiesta del fascicolo al Comune, che deve trasmettere tutta la documentazione relativa alla/e domanda/e da sottoporre a controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Rientra nell'attività di controllo tecnico/amministrativo, per verificare l'effettiva e corretta realizzazione delle opere oggetto di contributo, *ogni azione funzionale e pertinente tra quelle previste all'art. 6 co. 1 lett. a) e b) della legge n. 7 agosto 1990 n. 241 ed all'art. 11 co. 1 lett. a) e b) della legge regionale n. 30 dicembre 1999 n. 30, quali:*

- *valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;*
- *accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari ed adottare ogni misura per l'adeguamento e sollecito svolgimento dell'istruttoria del procedimento di controllo;*
- *esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, anche congiuntamente al Comune, ed ordinare esibizioni documentali.*

La STeR deve concludere la procedura di controllo entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Comune.

La STeR, nei 30 (trenta) giorni successivi al predetto termine di 180 gg., comunica l'esito del controllo alla competente Struttura regionale *Programmazione Opere Pubbliche* dell'Unità Organizzativa *Opere Pubbliche e Welfare Abitativo*, Direzione Generale *Casa e Opere Pubbliche*.

Qualora siano stati rilevati nelle istanze prese in esame, o nelle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 nonché in altra documentazione contabile od amministrativa, errori e/o imprecisioni sanabili, la Struttura regionale competente invita l'interessato, Comune o privato, a sanare l'errore e/o l'imprecisione mediante una dichiarazione o documentazione integrativa.

In caso di accertata indebita erogazione la Struttura regionale competente provvede ad assumere il relativo decreto di decadenza dal beneficio indebitamente ottenuto provvedendo nei confronti del Comune al recupero della quota di contributo erogata.

Se il beneficio è stato ottenuto in base ad una dichiarazione non veritiera, la competente Struttura regionale, come previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, provvederà alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

